



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI MILANO

SEZIONE 18

SEZIONE

N° 18

REG.GENERALE

N° 4153/2018

UDIENZA DEL

08/02/2019 ore 09:30

N°

1088

PRONUNCIATA IL:

08/02/19

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

11/03/19

Il Segretario

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>ERCOLANI</u>	<u>GIORGIO</u>	<u>Presidente e Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>CATERBI</u>	<u>SIMONA</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>	<u>D'ARCANGELO</u>	<u>FABRIZIO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 4153/2018  
depositato il 20/07/2018

- avverso PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n° 138/2018 - PROT. 1866/1.  
CONTR.UNIF.TRIB 2018

contro:  
MEF-SEGR.-COMM. TRIB. PROVINCIALE DI MILANO  
VIA VINCENZO MONTI 51

proposto dal ricorrente:

OPV

difeso da:

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il ricorrente ha proposto ricorso avverso l'atto di irrogazione di sanzioni indicato in epigrafe, relativo al mancato versamento di somme a titolo di contributo unificato.

Nei motivi di ricorso la ricorrente, sostanzialmente, ha esposto che la pretesa sanzionatoria scaturisce da un giudizio dalla stessa proposto, avanti il Giudice Tributario, avverso un atto di intimazione di pagamento e per il quale la stessa ha provveduto al saldo del contributo unificato nella misura di Euro 30,00.

La ricorrente ha evidenziato che l'Amministrazione Finanziaria, avendo ritenuto che il ricorso fosse diretto all'impugnazione anche delle cartelle di pagamento sottostanti all'intimazione di pagamento, abbia rideterminato il contributo unificato, considerando i valori dei singoli atti impugnati.

Ha esposto, inoltre, la ricorrente che l'Ufficio, dopo aver emesso un atto di invito al pagamento per Euro 330,00, provvedeva a ridurre la pretesa tributaria ad Euro 120,00.

La ricorrente ha eccepito, sostanzialmente, l'illegittimità della pretesa impositiva e la duplicazione delle spese di notifica.

Si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione della Giustizia Tributaria, mediante il deposito di controdeduzioni sostanzialmente insistendo per la piena legittimità e fondatezza dell'atto sanzionatorio.

Con proprie note illustrative, la ricorrente ha replicato alle controdeduzioni dell'Ufficio.

All'udienza fissata, sentite le parti presenti, la Commissione tratteneva il ricorso in decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Osserva la Commissione che l'atto in parola scaturisce dal versamento, ritenuto insufficiente, del contributo unificato in relazione ad una controversia tributaria avente ad oggetto un atto di intimazione di pagamento *"nonché ogni atto presupposto, prodromico, connesso e correlato."*

Orbene, il novellato art. 9 del DPR 115/2002, stabilisce che sia *"dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario, secondo gli*



importi previsti dall'articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10"; il comma 3bis dell'art. 14 del citato DPR stabilisce inoltre che "Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

La ratio del contributo unificato va ravvisata nell'esigenza di ristorare i costi del funzionamento dell'apparato giudiziario o dell'erogazione delle risorse a sua disposizione (come si desume da Corte Costituzionale, 30 maggio 2016, n. 120).

Orbene, osserva la Commissione che, nella fattispecie in esame, la circostanza che l'oggetto del contenzioso fosse costituito da un atto di intimazione di pagamento, implica l'unitarietà della controversia, a prescindere dall'eventuale esercizio del rimedio recuperatorio avverso gli atti ad essa prodromici.

Del resto, posto che una corretta esegesi delle norme in parola non può prescindere dal considerare la ratio del contributo unificato, la Commissione osserva che, nell'individuazione del "carico" di funzionamento dell'apparato giudiziario, viene in rilievo l'unitarietà della controversia, tenuto conto che l'intera pretesa tributaria era dedotta nell'atto di intimazione di pagamento.

La ricorrente, pertanto, correttamente ha versato il contributo unificato determinato assumendo, quale valore della controversia, quello dell'atto di intimazione di pagamento (per la parte rientrante nella cognizione del Giudice Tributario).

Pertanto, sulla scorta di tale assorbente ordine di ragioni, il ricorso risulta fondato e, dunque, meritevole di essere accolto.

Stante la particolarità della fattispecie in esame, risulta equa la compensazione delle spese di lite.

**P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Milano, 08 febbraio 2019

Il Presidente estensore